

INFORMATIVA N. 40/2018 del 05/11/2018

INDICE ARGOMENTI:

- FONDO SOLIDARIETA' 2019.
- CONTABILIZZAZIONE DELLE SPESE PER I PROGETTI.
- COMPENSI A DIPENDENTI INCARICATI DEL CENSIMENTO.
- POTESTA' REGOLAMENTARE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DATI PERSONALI.
- ONERE DELLA PROVA A CARICO CONTRIBUENTE.
- OBBLIGHI PROPRIETARIO TERRENI PER ABBANDONO RIFIUTI.
- SVILUPPO TECNOLOGIE EMERGENTI E WIFI.

SEZIONE "RICORDIAMO".

FONDO SOLIDARIETA' 2019

Il Fondo di Solidarietà Comunale è lo **strumento** attraverso il quale lo Stato centrale realizza un prelievo delle risorse (standard) di gettito IMU **per effettuare una redistribuzione** attraverso un meccanismo perequativo.

Il tema «costi standard/fabbisogni standard» a partire dalla legge delega n. 42/2009 è di notevole importanza negli enti locali in quanto lo scopo principale dello strumento è quello di correggere le inefficienze di allocazione dal centro alla periferia delle risorse presenti nel criterio della "spesa storica" e ottenere quindi la minimizzazione degli sprechi, stimolando nel contempo l'efficienza delle Pubbliche Amministrazioni.

Questo argomento è stato vissuto dai servizi finanziari comunali negli ultimi anni come un vero incubo, in primis per la pressante necessità di **compilazione dei minuziosi e numerosi questionari Sose** anche se ad oggi appare leggermente migliorato l'impianto dei dati da parte della stessa Sose e l'affinamento della metodologia.

Il Fondo di Solidarietà Comunale porta comunque discussioni a livello politico in quanto non solo il fondo ripartisce in modo perequato le risorse che i Comuni stessi versano allo Stato ma, come è noto, dopo i tagli di oltre 10 miliardi ai bilanci comunali succedutisi dal 2010 in poi, il **saldo del Fondo di solidarietà comunale è da tempo negativo**.

Riportiamo alcuni dati per meglio comprendere l'entità del fenomeno:

- nel 2017 i Comuni hanno versato allo Stato 6.192 milioni per alimentare il Fondo solidarietà e 430 milioni di questi sono stati assorbiti dal bilancio statale;
- a livello regionale hanno il saldo maggiormente negativo diversi Enti dell'Emilia Romagna, della Toscana e della Liguria mentre il saldo è maggiormente positivo in diversi Enti della Calabria, della Basilicata e del Molise.
- In termini di fondo netto pro-capite, spiccano agli estremi i **Comuni della Liguria (-138 euro)** e quelli della Basilicata (+132).
- In cifra assoluta, il fondo netto più elevato è appannaggio, nell'ordine, di Napoli (+246 milioni circa), Palermo, Messina, Catania, Taranto, Genova; al contrario, i fondi netti negativi maggiori sono quelli di Roma (-420 milioni), Milano, Bologna, Padova, Sanremo,

Brescia.

- Il dato pro-capite migliore lo presentano i sei piccolissimi comuni, tutti sotto i 500 abitanti, che superano i 1.000 euro pro-capite, mentre all'opposto c'è Portofino, che in termini di fondo netto "perde" 3.313 euro per ciascuno dei suoi 420 residenti.

Situazione odierna.

Non sono ancora stati pubblicati i nuovi importi del Fondo di solidarietà 2019, secondo le regole dettate dalla Legge 205/2017. Come già accennato nella precedente Informativa i Comuni hanno chiesto al Governo una revisione della componente tradizionale del Fondo stesso, alimentata dall'IMU dei Comuni, che dovrebbe variare, in base alla normativa vigente, nella sua composizione tra la quota perequata e la quota legata all'andamento storico delle risorse. Infatti:

- nel 2018, la quota perequata era pari al 45%, mentre la seconda quota era pari al 55%.
- nel 2019 la quota perequata dovrebbe passare al 60% e la seconda al 40%.

Da questo sistema aumenterebbe notevolmente la componente legata ai fabbisogni standard con conseguente ulteriore perequazione tra gli Enti come sopra evidenziato.

La richiesta dei Comuni al Governo è quella di confermare le percentuali applicate nel 2018 mantenendo la quota perequata al 45%.

CONTABILIZZAZIONE DELLE SPESE PER I PROGETTI

La possibilità dal 3 ottobre scorso che i Comuni hanno di **utilizzare gli avanzi di amministrazione** sta portando in diversi Enti all'avvio delle fasi propedeutiche (progettazione) per la realizzazione di investimenti. Andiamo quindi ad analizzare un paio di aspetti tecnici legati a quanto sopraddetto.

Spese di progettazione.

Tali spese sono classificate tra le **spese di investimento con imputazione al titolo II della Spesa** e quindi finanziabili con l'avanzo di amministrazione (quote vincolate e/o libere); si può rilevare questa classificazione dall'articolo 3, comma 18, lettera d), della legge 350/2003, che include tra le spese di investimento gli **oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale** ed anche dal piano dei conti finanziario, che prevede al titolo secondo della spesa la **voce U.2.02.03.05.001** dedicata agli incarichi professionali per la realizzazione degli investimenti.

Potrebbe insorgere una problematica nel caso in cui l'opera non dovesse essere realizzata in quanto la progettazione, nella sua fase preliminare, non essendo collegata direttamente ad un'opera non può portare ad un accrescimento del valore del patrimonio dell'ente. Tra l'altro anche le istruzioni della Cassa DD.PP. non prevedono la possibilità di finanziare le sole spese di progettazione con mutuo.

La soluzione, adottata da diversi Enti, potrebbe essere quella di inserire le spese di progettazione al **titolo I della spesa per essere successivamente trasferite**, nel momento in cui vengono conglobate nel quadro tecnico economico dell'opera da realizzare, **al titolo II della spesa mediante un ordine di pagamento versato al titolo III dell'entrata**.

Tale soluzione permette di imputare a spesa d'investimento solo le spese che si concretizzano in un'opera pubblica.

Il fondo pluriennale vincolato.

Un altro problema è rappresentato dal fondo pluriennale vincolato in quanto i tempi sono stretti per concludere le procedure di aggiudicazione entro il 31/12/2018. Nel caso le procedure non dovessero concludersi con la sottoscrizione di un'obbligazione giuridicamente perfezionata entro il 31/12, i fondi stanziati tornerebbero inesorabilmente in avanzo di amministrazione. **Il requisito dell'avvio della gara previsto solo per i lavori pubblici, infatti, non è stato allargato anche alla casistica dell'acquisto di beni e servizi e quindi al servizio di progettazione, a prescindere dall'imputazione**

contabile.

Tenuto conto che la redazione di una progettazione risulta essere più complessa e dispendiosa rispetto al passato applicando gli articoli 21 e 23 del D.Lgs 50/2016, si può auspicare che una nuova norma individui tra le spese di investimento anche le spese di progettazione e conseguentemente la possibilità di formare il fondo pluriennale vincolato anche solo in presenza dell'avvio della gara di progettazione.

COMPENSI A DIPENDENTI INCARICATI DEL CENSIMENTO

L'Istituto Nazionale di Statistica ha comunicato ai Comuni che in occasione del prossimo censimento della popolazione, saranno corrisposti agli stessi un **contributo forfettario variabile legato alle attività di rilevazione** aerea e di lista per le rilevazioni (calcolato sulla base del numero di questionari compilati, del numero di interviste effettuate, ecc.) e un **contributo fisso per gli aspetti organizzativi** legati alle operazioni necessarie ad assicurare le attività di compilazione, per la rilevazione aerea e per la rilevazione da lista. Lo svolgimento delle attività correlate al censimento rientrano tra **le funzioni istituzionali** dei comuni, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del TUEL.

L'Istat prevede inoltre che i comuni costituiscano il proprio ufficio comunale di censimento (UCC) presso i propri servizi demografici e possono costituire gli UCC anche in forma associata. I comuni affidano l'incarico di coordinatore e di rilevatore al personale dipendente oppure, qualora non sia possibile o questo non sia in possesso dei requisiti minimi richiesti, al personale esterno, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

L'incarico di rilevatore o di coordinatore può essere **affidato a dipendenti comunali** che abbiano una comprovata esperienza in materia di rilevazioni statistiche o di precedenti esperienze lavorative presso gli uffici demografici, anagrafici, elettorali dei comuni o di precedenti esperienze lavorative presso centri di elaborazione dati di enti pubblici o privati.

I compensi erogati al personale dipendente incaricato delle funzioni di rilevatore sono soggetti alla disciplina contrattuale di cui all'art. 70-ter del C.C.N.L. 22.05.2018, che prevede che gli enti possano corrispondere specifici compensi al personale per remunerare prestazioni connesse a indagini statistiche periodiche e censimenti permanenti, rese al di fuori dell'ordinario orario di lavoro (se, al contrario, le prestazioni sono rese nell'ambito dell'orario di lavoro, trattandosi di funzioni istituzionali dei comuni, non potrebbero dare luogo ad alcun compenso).

Il comma 2 dell'art. 70-ter stabilisce che **gli oneri concernenti l'erogazione di tali compensi trovano copertura esclusivamente nella quota parte del contributo onnicomprensivo e forfettario riconosciuto dall'Istat, confluita nella parte variabile del Fondo Risorse decentrate**, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. c). Pertanto, la liquidazione dei compensi Istat ai dipendenti comunali presuppone inderogabilmente lo svolgimento delle relative attività al di fuori dell'orario di lavoro (si tratta, in sostanza, di lavoro straordinario) e trova copertura nella quota parte del contributo forfettario, **quindi fisso**, erogato dall'Istat. Dalla previsione contrattuale (art. 70-ter del CCNL 22.05.2018) emerge che il soggetto che determina il compenso è l'ISTAT che accredita all'ente interessato le somme da corrispondere ai lavoratori; l'ente provvede conseguentemente a corrispondere le predette somme al personale che ha partecipato all'indagine.

POTESTA' REGOLAMENTARE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Come noto il 25 maggio scorso sono divenute efficaci le disposizioni del Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo (cosiddetto **GDPR**) che **prevedono una disciplina uniforme a livello comunitario in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali**. La normativa comunitaria,

proprio perché di fonte regolamentare, non ha necessità di recepimento a livello nazionale e prevale su ogni disposizione interna (nazionale, regionale o locale) contrastante, anche se successiva (disapplicazione). Ciò è tanto vero che il legislatore nazionale è intervenuto solo a settembre 2018 nell'adeguamento del Codice della privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) precisando nel nuovo art. 1 "Il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, di seguito "Regolamento", e del presente codice, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona" e dettando una serie di disposizioni soltanto entro gli spazi limitati in cui è ancora consentito agli stati membri di intervenire in materia.

L'art. 22, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 dispone "Art. 22. Altre disposizioni transitorie e finali - 1. Il presente decreto e le disposizioni dell'ordinamento nazionale si interpretano e si applicano alla luce della disciplina dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali e assicurano la libera circolazione dei dati personali tra Stati membri ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679".

In tale contesto a nostro avviso non residuano margini per l'esercizio di una potestà regolamentare degli Enti Locali in senso proprio (nella forma del regolamento di competenza consiliare) mentre, anche in relazione al principio di responsabilizzazione, il Comune, quale titolare del trattamento, **potrà adottare atti di organizzazione** (delibera di Giunta e disposizioni dei soggetti esercenti le funzioni di titolare) **per disciplinare le conseguenze organizzative, procedurali e tecniche concernenti il nuovo sistema di trattamento dei dati personali.**

ONERE DELLA PROVA A CARICO CONTRIBUENTE

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, **grava sempre sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'esenzione** prevista dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, per quelle aree detenute od occupate aventi specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione, atteso che il principio, secondo il quale è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l'esenzione, anche parziale, un'eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale. E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella decisione n. 21780/2018.

OBBLIGHI PROPRIETARIO TERRENI PER ABBANDONO RIFIUTI

Riportiamo una decisione del T.A.R. su una fattispecie sovente presente nei Comuni.

Un'Amministrazione comunale, con una ordinanza sindacale ingiunge la rimozione di materiali ingombranti rinvenuti su un terreno in proprietà, una volta constatata la permanente presenza di "accumuli di rifiuti, classificabili a vista non pericolosi e comunemente gestibili (es. pneumatici fuori uso, mobili, materassi etc.)" disponendo il ripristino dello stato dei luoghi. Il proprietario ricorre al TAR avverso l'ordinanza ritenendo di non esserne obbligato, non essendo responsabile del deposito dei materiali e ottiene ragione.

Il TAR, richiamando la "costante e condivisa giurisprudenza" afferma:

a) "in tema di rifiuti, affinché il proprietario del suolo sia condannato agli adempimenti previsti dall'art. 192 del D.lgs. 152/2006 è necessario che **l'accertamento della sua responsabilità sia effettuato in contraddittorio**, anche se tale accertamento è fondato su presunzioni e nei limiti della esigibilità ove si ravvisi il titolo colposo di tale responsabilità, non potendosi configurare, in assenza di una espressa previsione di legge nazionale, **una responsabilità da posizione del proprietario**" (Cons. di St., sez. IV, 7 giugno 2018 n. 3430)".

b) “l’ esclusione della natura di obbligazione *propter rem* dell’obbligo di ripristino del fondo a carico del titolare di un diritto di godimento sul bene; **per regola generale non è quindi configurabile una sorta di responsabilità oggettiva facente capo al proprietario o al possessore dell’immobile** in ragione di tale sola qualità” (T.A.R. Liguria, Genova, sez. I, 10 novembre 2016 n. 1110).

c) “in base al D.Lgs. n. 152/2006, **la P.A. non può imporre ai privati che non abbiano alcuna responsabilità, né diretta, né indiretta sull’origine del fenomeno contestato, ma che vengano individuati solo quali proprietari o gestori o addirittura in ragione della mera collocazione geografica del bene, l’obbligo di bonifica di rimozione e smaltimento di rifiuti** ed, in generale, della riduzione al pristino stato dei luoghi che è posto unicamente in capo al responsabile dell’inquinamento, che le Autorità amministrative hanno l’onere di ricercare ed individuare. Ai fini della responsabilità in questione è perciò necessario che sussista e sia provata, attraverso l’esperienza di adeguata istruttoria, l’esistenza di un nesso di causalità fra l’azione o l’omissione ed il superamento — o pericolo concreto ed attuale di superamento — dei limiti di contaminazione, senza che possa venire in rilievo una sorta di responsabilità oggettiva facente capo al proprietario o al possessore dell’immobile, meramente in ragione di tale qualità (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 4 febbraio 2015 n. 232);

d) “**l’obbligo di diligenza va valutato secondo criteri di ragionevole esigibilità**, con la conseguenza che va esclusa la responsabilità per colpa anche quando sarebbe stato possibile evitare il fatto solo sopportando un sacrificio obiettivamente sproporzionato” (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 24 marzo 2017 n. 287).

SVILUPPO TECNOLOGIE EMERGENTI E WIFI

Il CIPE, nella seduta dello scorso 25 ottobre 2018, ha destinato un totale di 100 milioni di euro per lo **sviluppo delle tecnologie emergenti e della diffusione capillare del Wi-Fi sul territorio nazionale**. Saranno finanziate le seguenti linee di intervento:

a) un importo fino a 60 milioni di euro per il cofinanziamento di **progetti di ricerca, sperimentazione, realizzazione e trasferimento tecnologico** aventi ad oggetto l’applicazione della tecnologia 5G a beni e servizi di nuova generazione promossi dalle regioni coinvolte;

b) un importo fino a 35 milioni di euro destinato al cofinanziamento di progetti promossi dalle altre regioni, altri Dicasteri o enti pubblici di ricerca, per lo sviluppo dei servizi di nuova generazione;

c) un importo complessivo di 5 milioni di euro destinato allo sviluppo della fase II del progetto wifi.italia.it.



PAGOPA

SEMINARIO

Nomina del Responsabile per la Transizione digitale
Gli obblighi e la trasformazione digitale negli Enti
I pagamenti con Pagopa

RICORDIAMO:

CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018

Entro il 15 novembre 2018, gli enti locali sono tenuti a predisporre e trasmettere il modello di certificato del bilancio di previsione per l'anno 2018.

La **trasmissione** del certificato dovrà avvenire, per tutti gli enti locali, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, completa di **firma digitale** dei sottoscrittori.

Gli enti locali utilizzeranno le credenziali informatiche (userid e password) già richieste e ricevute in occasione della trasmissione delle precedenti certificazioni di bilancio ai fini dell'autenticazione all'apposito sistema tramite il sito della Finanza Locale, indirizzo <http://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify>.

I dati finanziari della certificazione devono essere **espressi in euro con due cifre decimali**, e quindi senza arrotondamenti. Si dovrà trasmettere:

- il file contenente i dati del certificato firmato digitalmente in formato xml;
- il file, sempre in formato xml, concernente le informazioni riguardanti il tipo di certificato (certificato preventivo o certificato al rendiconto), l'anno di riferimento dello stesso, il tipo di modello, identificato con «X» per il certificato in argomento nonché i dati identificativi dei soggetti referenti per la trasmissione del certificato, individuati nel segretario dell'ente e/o nel responsabile del servizio finanziario.

Dopo l'avvenuta trasmissione, gli enti riceveranno comunicazione circa il buon esito della stessa o l'eventuale messaggio di errore sulla stessa casella di posta elettronica certificata, per cui la sola ricevuta dell'avvenuto invio della certificazione tramite posta elettronica certificata, non è sufficiente ad assolvere l'adempimento, in mancanza del riscontro positivo

Il segretario, il responsabile del servizio finanziario, nonché l'organo di revisione economico - finanziaria provvederanno a sottoscrivere la certificazione con firma digitale.

DUP E SCHEMA DI BILANCIO

La Giunta dovrebbe presentare al Consiglio Comunale **entro il 15 novembre**:

- la nota di aggiornamento al DUP;
- lo schema di bilancio di previsione di previsione finanziario (art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000 - Principio contabile applicato della Programmazione, punti 4.2 e 9.3).

salvo eventuali proroghe dei termini per l'approvazione del bilancio.

PRINCIPALI SCADENZE

Abbiamo redatto un elenco delle **principali scadenze** (oltre a quelle di routine) che interesseranno gli uffici finanziari degli Enti Locali nel 2018. Occorre tenere presente che questo elenco può non essere esaustivo sia per l'eventuale aggiunta di nuovi adempimenti e sia per eventuali modifiche e proroghe delle scadenze stesse:

Scadenza	Oggetto	Note
Dal 18 ottobre	comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici tramite mezzi di comunicazione elettronici	
15 novembre	Certificato al bilancio di previsione 2018-2020.	<i>Vedi sopra</i>
15 novembre	Presentazione al C.C. della nota di aggiornamento al DUP e dello schema di bilancio di previsione 2019-2020	<i>Vedi sopra</i>
15 dicembre	Rilevazione beni immobili su Portale del Tesoro	

Macpal s.a.s di Gallo Alessandro & C. –